

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 24 luglio 2003, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa dei senatori Toia, Bastianoni, Coviello, Baio Dossi,  
Gaglione, Liguori, Veraldi, Filippelli, Soliani e Dentamaro:*

## Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

### Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *b*-bis), è aggiunta la seguente:

«*b*-ter) qualora, nella composizione del prodotto alimentare, o in quella di uno o più ingredienti (aromi, additivi o coadiuvanti) che lo compongono, siano presenti cereali contenenti glutine o sostanze da essi derivanti e/o se dal processo produttivo può de-

rivare nel prodotto finito una quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore a 20 parti per milione, tale prodotto dovrà riportare in etichetta, in calce all'elenco degli ingredienti ed in modo ben visibile, la dicitura: "*il prodotto contiene glutine*".».

2. È fatto obbligo ai soggetti, gestori della ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica ed ospedaliera, di garantire la somministrazione di pasti privi di glutine.

IL PRESIDENTE